

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica (2092)	651
PRESIDENTE	651; 659
ROMANATO, <i>Relatore</i>	651

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica. (2092)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica », che segue agli statuti del personale della scuola elementare e del personale della scuola secondaria.

Il relatore onorevole Romanato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui ci occupiamo nella seduta odierna riguarda

lo statuto del personale direttivo e insegnante degli istituti d'istruzione artistica.

Non mi addentrerò in una analisi particolarmente profonda dei temi generali che sono posti all'attenzione da questo disegno di legge, perché già una analisi approfondita è stata fatta nella prima relazione sullo statuto del personale della scuola elementare dal collega Buzzi e successivamente dal collega Baldelli sul personale delle scuole e istituti d'istruzione secondaria. Tanto più che molte cose dello statuto oggi in esame sono comuni agli altri due statuti, molti articoli sono testualmente uguali e molti principi affermati sono uguali o analoghi. Quindi non potrei che ripetere in parte quanto è stato già detto.

Credo opportuno rilevare invece che il problema dello statuto giuridico del personale docente di ogni ordine e grado si è presentato in ogni periodo storico della nostra vita nazionale e, ogni volta che è stato affrontato sul terreno giuridico e legislativo, ha risentito naturalmente del clima e del pensiero del momento. Così questi statuti e soprattutto lo statuto del personale direttivo e insegnante dell'istruzione artistica risentono del particolare clima di questo momento storico, che è clima della libertà. Questo è il concetto base, il motivo ispiratore e innovatore del disegno di legge su cui riferisco e degli altri due statuti giuridici.

Dominano in questi statuti due elementi fondamentali: la personalità del docente e la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

personalità dello scolaro. La personalità del docente, innanzi tutto, vista nella sua libertà, nei suoi diritti e nei suoi doveri. E non a caso io citerò come articolo fondamentale l'articolo 2 del presente statuto del personale dell'istruzione artistica, articolo che afferma questo principio della libertà, lo sancisce, lo codifica. Direi che mai una affermazione in questa materia è stata fatta così precisa, così perentoria, così onesta. E una affermazione i cui limiti non sono tanto contenuti nella legge — che già qualche accenno di limiti ha — perché l'aspetto più vero e più grande del docente, ciò che lo distingue dagli altri impiegati dello Stato per la sua particolare funzione che abbiamo sempre affermato e a cui teniamo, non ammette una codificazione particolare in articoli. Ma questa codificazione è nella natura, nella realtà della scuola, nella cultura, nell'intelligenza, nella sensibilità dell'educatore.

Ecco l'importanza — che senza fare della retorica potremmo chiamare storica, e non credo che sia esagerato l'aggettivo — dell'articolo 2, pur nella sua concisione e brevità. Se poi a tale articolo noi colleghiamo qualche norma successiva, come l'articolo 26, che riguarda l'uso dello studio presso gli istituti di istruzione artistica da parte del docente, l'articolo 27, che riguarda la libertà nel campo della professione, l'articolo 29 di cui appresso parlerò, prende maggior risalto questo concetto ispiratore della libertà del docente che anima tutto questo disegno di legge. Libertà che ha un solo limite: che l'attività fuori della scuola non sia di nocimento alla funzione docente e alla funzione educativa.

Questo è lo sfondo dei tre statuti del personale della scuola e forse anche la loro nota di originalità, la ragione più vera del loro essere. Questo concetto di libertà era la richiesta base che veniva anche dallo stesso corpo docente, ossia dalla categoria, per parlare in termini sindacali.

Altra osservazione di carattere preliminare che vorrei sottoporre alla Commissione è l'estrema difficoltà che si incontra nel redigere leggi di questo genere, le quali possono sempre peccare o per eccesso o per difetto; perché è estremamente difficile poter codificare dei principi fondamentali e nello stesso tempo soggetti all'evolversi, al mutare, al divenire della realtà storica della scuola. I tre statuti sottoposti al nostro esame codificano alcune realtà di oggi, secondo la presente dinamica della scuola nel suo espandersi, nel suo trasformarsi, nella sua ispirazione molteplice verso la profonda umanità

da cui essa è animata. Credo che debba essere sottolineata questa difficoltà che esiste per chiunque si accinga a predisporre leggi di questo genere, per la loro stessa natura e per la delicatezza degli argomenti che in esse sono trattati. E da questo punto di vista credo che si possa obiettivamente e onestamente dire, al di là delle critiche e delle manchevolezze che potremo rilevare, delle lacune che potremo colmare, che in questo disegno di legge indubbiamente lo sforzo del Governo è stato felice e positivo, e merita lode. Specialmente se la legge, una volta approvata dal Parlamento, sarà nei regolamenti che la interpreteranno da parte dell'Amministrazione dello Stato e nel comportamento degli stessi docenti onestamente seriamente interpretata e applicata.

Le difficoltà intrinseche, se notevoli per i due disegni di legge sul personale della scuola elementare e su quello della scuola secondaria, sono particolarmente rilevanti nel campo dell'istruzione artistica, proprio per la particolare e del tutto eccezionale delicatezza di questo settore, per il quale sono note le carenze, le insufficienze ed anche la contraddittorietà della legislazione vigente.

Il problema della libertà di insegnamento assume valore particolare nel settore dei docenti dell'istruzione artistica e occorre sancirlo attraverso la legge in tutta la sua estensione e la sua portata.

Ci siamo trovati di fronte in questi anni, in questi decenni, al caos provocato da una contraddittoria e lacunosa legislazione; all'impossibilità da parte dell'Amministrazione dello Stato di applicare questa selva di leggi. Basterà pensare che soltanto dal 1946 ad oggi, il Parlamento italiano ha emanato circa 1600 disposizioni di legge che riguardano il settore dell'Istruzione, per dire in quale selva ci si muova; per comprendere le difficoltà in cui si trova l'Amministrazione nell'applicare queste disposizioni, che si sono aggiunte a quelle di più antica data.

Ecco perché era particolarmente necessaria la presentazione di questo Statuto che avesse — oltre alle ragioni ideali di cui abbiamo parlato prima — uno scopo di semplificazione, unificazione e coordinamento; che raccogliesse in una serie di articoli quanto di meglio esiste nella legislazione vigente, lo sintetizzasse e vi inserisse al tempo stesso il risultato delle esperienze derivanti dalle nuove esigenze emerse in quest'ultimo periodo nella nostra evoluzione scolastica, e in particolare nel settore artistico. Si tenga presente che questo personale dell'Istruzione ar-

tistica non ha mai avuto un suo statuto giuridico; infatti se il personale della scuola secondaria si è potuto avvalere di quanto abbozzato col decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, il personale delle scuole artistiche non ne ha mai avuto uno nel corso della storia italiana. La stessa legge Casati del novembre 1859, data la delicatezza dell'argomento, non intese e non volle includere in particolari norme legislative questo settore della nostra scuola; per cui il campo dell'istruzione artistica è oggi ancora regolato da leggi e norme frammentarie che risalgono ad epoca lontana, e quindi insufficienti e soprattutto inadeguate alla realtà odierna dell'istruzione artistica.

Basterà qualche citazione. Per le Accademie, che hanno una loro vita ormai secolare, noi risaliamo nel campo legislativo, alla legge 6 luglio 1912 n. 734 ed al Regolamento che fu emanato con decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852. La legislazione oggi vigente ha quindi 43 anni di vita. Seguì poi il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, quello che apportò le maggiori innovazioni nel settore dell'istruzione artistica, apportando anche modifiche agli statuti delle Accademie.

Le scuole ed istituti d'arte, che sorsero originariamente per esigenze di carattere locale e artigianale, in dipendenza dello sfruttamento artistico di particolari materie prime esistenti in loco e furono inizialmente sostenute da Enti e privati ed ebbero quindi una origine artigianale-artistica o artistico-professionale e industriale insieme, senza avere per altro una loro precisa fisionomia, furono regolate nella loro attività da leggi che risalgono al 1912-13. Soltanto nel 1923, con il già citato regio decreto del 31 dicembre, si provvedeva ad un certo ordinamento di queste scuole, cercando di individuarne i loro specifici fini. Qualche miglioramento fu apportato in materia di istruzione artistica dai due soli provvedimenti di legge recenti che abbiamo in materia; il regio decreto 21 gennaio 1935, n. 58 e la legge 9 agosto 1954, n. 651.

I licei artistici, per esempio, sorti dalla trasformazione delle Accademie prevista dal regio decreto n. 3123 del 1923 allo scopo di accogliere i giovani dotati di particolari inclinazioni artistiche, si posero a fianco dei licei classici e di quelli scientifici, ed ai giovani che da essi provenivano vennero offerte due possibilità: le accademie e le università. Anche questo in forza di disposizioni risalenti al 1926, circa 40 anni or sono. Va rilevato ancora che i conservatori di musica, le cui origini risalgono al 1500 (Napoli) o ad epo-

che anteriori come quello di Venezia, ebbero un primo ordinamento con il citato decreto del 31 dicembre 1923 e con la successiva legge 11 dicembre 1930, n. 1945. Come vedete, onorevoli colleghi, ci riportiamo sempre a norme vecchie ormai un quarantennio.

Abbiamo poi l'Accademia nazionale di arte drammatica che sorse come scuola di recitazione istituita con regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, con sistemazione nei locali dell'Istituto Santa Cecilia in Roma. Fu resa autonoma nel 1923, trasformata con la dizione attuale di Accademia di arte drammatica nell'anno 1935 e poi riordinata con successivi provvedimenti legislativi del 1937 e 1938. Anche in questo caso risaliamo a 23-25 anni addietro.

Ultima in ordine cronologico è l'Accademia nazionale di danza, la quale sorse presso l'Accademia nazionale di arte drammatica in forza della legge 22 febbraio 1940, n. 165, poi fu riordinata e resa autonoma con provvedimenti legislativi del 1948 prendendo l'attuale denominazione.

Questa, in breve, l'attuale situazione legislativa per quanto riguarda il settore dell'insegnamento artistico. Dalla mia esposizione scaturisce la necessità, direi l'urgenza del presente disegno di legge ed anche la difficoltà — alla quale ho già accennato — della sua stesura in quanto la sua armonizzazione con una legislazione lontana ha richiesto un attento studio da parte di chi l'ha preparato, come altrettanto attento studio richiede da parte della nostra Commissione alla quale il provvedimento di legge è affidato per la sua discussione ed eventuale approvazione.

Giunti a questo punto e prima di addentrarmi nell'esame del disegno di legge credo sia opportuno tracciare per orientamento un brevissimo quadro panoramico di quella che è oggi l'istruzione artistica in Italia.

Partiamo per un momento dalle scuole di istruzione artistica di tipo universitario, superiori: le Accademie di belle arti. Gli onorevoli colleghi sanno che sono nove: a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Carrara, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; e mi pare — se ho bene presente — che ve ne sia una da poco fondata e quindi ancora nella sua fase iniziale a Lecce.

Il corso di studi nelle nostre accademie di belle arti ha la durata di quattro anni per la pittura, la scultura, la decorazione pittorica e la scenografia. Abbiamo i docenti veri e propri e gli assistenti. A queste accademie si accede con il diploma di maturità artistica rilasciata dai licei artistici oppure con

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

la licenza del corso superiore dell'istituto d'arte, oppure previo esame di accertamento delle doti artistiche e culturali per tutti i giovani che abbiano superato il 18° anno di età.

Vorrei richiamare l'attenzione su questa particolare norma. Si accede con diplomi specifici; ma anche senza diploma, attraverso un esame integrativo, esplorativo, che accerti la capacità e le attitudini di carattere artistico dell'aspirante.

Poi abbiamo, sempre nel campo della scuola a tipo universitario, l'Accademia di arte drammatica, la quale ha un corso quadriennale. Fu fondata, come tutti sanno, da Silvio D'Amico. L'importanza di questa accademia non ha bisogno di illustrazione. Basta pensare che forse i nostri migliori attori di oggi, quali Albertazzi, Gassman — che in tempi eccezionali fu chiamato anche come insegnante in questa accademia — i giovani della R.A.I., escono in notevole parte dall'Accademia di arte drammatica, la quale accoglie giovani con particolari attitudini artistiche. Esiste un periodo di prova per essere ammessi. Se l'esito è negativo, questi giovani vengono sconsigliati dal continuare. Nella stessa accademia c'è anche un corso di regia.

C'è poi l'Accademia nazionale di danza, in cui il *curriculum* di studi è costituito da un corso inferiore di tre anni, da un corso superiore e da un corso a tipo universitario che dura quattro anni. Si preparano ballerine e insegnanti di danza. C'è l'obbligo della frequenza della scuola media e del liceo contemporaneamente agli altri studi di carattere artistico che in essa si compiono.

Si potrebbe osservare che la contemporaneità di questi studi umanistici e artistici è troppo pesante e finisce forse per nuocere a una seria preparazione. Indubbiamente l'istituto va difeso, ma va migliorato e va notevolmente riformato.

Poi abbiamo i Conservatori di musica. Mi pare che siano 14 e l'ultimo conservatorio è stato aperto nella città di Bari.

L'insegnamento degli strumenti si inizia nei conservatori di musica all'età di undici anni, dopo la scuola d'obbligo. Per tutto il periodo degli studi rimane sempre lo stesso insegnante e lo studio va da sei a dieci anni, a seconda del tipo di strumento. Per esempio, tutti i corsi per strumenti a tastiera — arpa, pianoforte, organo, eccetera — e gli strumenti a corda — violino, eccetera — hanno durata di dieci anni. Gli allievi escono col diploma di maestri, cui per tradizione si unisce il titolo di professore. È un di-

ploma abilitante all'insegnamento privato dello strumento, ma non ha un valore giuridico di diploma, mentre, debbo ricordarlo, gli interessati desidererebbero una definizione giuridica di questo loro titolo.

Lo studio degli strumenti nel primo triennio, è completato da insegnamenti in materie di cultura letteraria, storica, scientifica per allargare la preparazione culturale dei giovani. Nella fase successiva, dopo il primo triennio, si studiano come materie complementari: armonia, contrappunto, solfeggio, storia della musica, ecc. Ci sono poi i corsi a tipo universitario, che riguardano la composizione e la direzione d'orchestra; corsi che vanno da quattro a sei anni, paragonabili quindi ai corsi delle nostre facoltà universitarie.

A questi corsi superiori si accede con i diplomi strumentali che si conseguono in sei, sette, otto, dieci anni, a seconda del tipo di strumento, oppure senza diploma, tenendo presenti le particolari doti artistiche che manifestano gli allievi che intendono iscriversi.

Un altro particolare che va ricordato è che non è consentito ripetere i primi anni di studio, a differenza di quanto avviene nelle altre scuole secondarie italiane. Se non si manifestano le particolari attitudini che si deve avere per questo tipo di istituti e di scuole, il giovane viene automaticamente eliminato senza possibilità di ulteriori prove.

Questo è il settore della istruzione artistica a tipo universitario.

Poi abbiamo il settore paragonabile alla nostra scuola secondaria inferiore e superiore, costituito dalle scuole e dagli istituti d'arte, comprendenti un primo triennio e un secondo biennio. Il diploma che si rilascia alla fine di questi studi è il diploma di « artiere », che viene specificato a seconda della specializzazione che l'allievo consegue: ferro, corallo, eccetera. Queste scuole d'arte sorgono obbedendo a particolari tradizioni o esigenze locali o secondo le materie di lavorazione che si possono trovare nel luogo. Basterà ricordare le scuole famose del corallo di Alghero e di Torre del Greco; a Volterra c'è la scuola dell'alabastro, a Cantù la scuola per il mobilio, collegata alla produzione locale, a Sesto Fiorentino c'è una scuola celeberrima, la scuola della ceramica.

Queste scuole d'arte possono essere a sezione unica o sezioni multiple: legno, ceramica, artigrafiche, ecc.

Poi abbiamo gli istituti d'arte accanto alle scuole d'arte. L'istruzione si svolge in tre anni

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

di scuola inferiore, tre anni di scuola superiore e due anni di perfezionamento o di magistero. Gli allievi, dopo otto anni complessivi di studio, conseguono il titolo di Maestri d'arte in ceramica, decorazione pittorica, disegno, architettura, decorazione del libro (quest'ultimo istituto ad Urbino, mentre quello per la ceramica è a Faenza, collegato ad una gloriosa tradizione locale di cui è particolarmente edotto il nostro Sottosegretario). Esistono istituti anche con oltre 10 sezioni specializzate, come quello di Roma, quello di Firenze, quello di Palermo. Una sezione particolarmente importante esiste a Trieste per l'arredamento navale, e una altrettanto caratteristica ne esiste a Torino per i figurini di moda. Anche questi corsi specializzati durano otto anni. Con questo diploma di Maestro d'arte si accede alle accademie di Belle arti e con esso ci si può presentare all'esame di abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle scuole, o prendere parte a concorsi a posti di gruppo B e C nei vari settori dell'amministrazione pubblica; in particolare nel Genio civile.

A questo punto dovrei esprimere un timore che riguarda il nostro disegno di legge direttamente ed altre leggi che ad esso si ricollegano e che sono all'esame del Parlamento. Il timore che nell'attuale discussione sul disegno di legge per la scuola d'obbligo — in corso dinanzi al Senato — si possa abolire il triennio preparatorio di questo particolare tipo di scuole per assorbirlo in quello che è il concetto oggi dominante della scuola media unica. È un timore che mi è stato esposto e coscienziosamente espresso e dagli allievi di queste scuole e dagli stessi docenti, preoccupati di questo assorbimento che indubbiamente nuocerebbe — se così realizzato — a questo particolare tipo di scuole. Infatti portando questi giovani nella scuola media unica, quale si sta realizzando al Senato, si corre il pericolo che essi perdano in un triennio di studi generici e livellatori, la particolare vocazione — che non verrebbe sufficientemente coltivata né colta in tempo — come invece avviene oggi nel clima adatto delle loro particolari, tipiche scuole. Verrebbe a mancar loro quel clima, quella assuefazione a quel tipo di studi; quella particolare educazione, quella precocità di tendenze che si sviluppano soltanto in questo tipo di scuole. Senza contare poi le esigenze di carattere fisiologico cui dette scuole particolari assolvono, come ad esempio la particolare educazione di carattere visivo, manuale, muscolare o auditivo.

Perché se queste inclinazioni, queste vocazioni precoci non sono colte in tempo, direi nel periodo della pre-adolescenza, si rischia di compromettere l'esito futuro e lo sviluppo di questa vocazione. Una scuola d'arte non si comincia a 14-15 anni e certi insegnamenti, come la musica, richiedono un particolare allenamento sin dalla prima adolescenza. Sono d'accordo invece che si debba esigere per questo particolare tipo di scuola media, che siano approfonditi certi insegnamenti, sia maggiormente curata la preparazione culturale.

Ho il sospetto che la riforma della scuola d'obbligo possa portare a questa unificazione, non certo auspicata: l'onorevole sottosegretario ci potrà dare dei chiarimenti sulla reale impostazione in materia; quindi, fino a tale momento, la mia rimane soltanto una preoccupazione.

Nel campo della scuola secondaria — e termino così il mio « panorama » — abbiamo ancora i licei artistici, i cui licenziati sono ammessi alle accademie di belle arti. Si accede al Liceo artistico col diploma di scuola media o con altro tipo di diploma di scuola d'arte sostenendo un esame integrativo. Durano quattro anni i corsi del liceo artistico, i quali hanno due distinti indirizzi: uno prevalentemente creativo (pittura e scultura), l'altro prevalentemente tecnico-scientifico (disegno, fisica, matematica, scienze) che permette l'accesso alla Facoltà di architettura. Tutti e due i corsi danno libero accesso alle accademie di belle arti e danno diritto alla partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie tanto inferiori che superiori.

Questo — molto brevemente — il panorama attuale dell'istruzione artistica in Italia. Si tenga poi presente la massa di questi Istituti che complessivamente in Italia sono intorno ai 130, con un corpo docente di circa 4000 insegnanti ed una popolazione studentesca di circa 45 mila giovani. Di tutti questi istituti 15 licei musicali sono pareggiati. Pochissime le scuole comunali, le quali hanno tutte del resto carattere artigianale professionale, ben lontano dalla struttura delle scuole di Stato. A questo punto, anche per riferirmi alla polemica che da oltre un anno è in corso presso questa Commissione, possiamo dire che non ci sono discussioni fra scuola statale e scuola non statale, perché nel settore dell'istruzione artistica quasi tutte le scuole sono statali: solo tre o quattro in totale non lo sono.

E veniamo ad un breve esame e ad alcune considerazioni sul testo del disegno di legge

sottoposto al nostro esame: si tratterà di osservazioni di carattere molto generale, riservandomi di intervenire più ampiamente nel corso della discussione, in sede di esame dei singoli problemi e dei singoli articoli.

Il disegno di legge si articola in 115 articoli e cinque titoli: disposizioni generali; personale docente; personale direttivo; disposizioni comuni al personale direttivo e docente; disposizioni finali e transitorie.

Gli insegnanti ai quali si riferisce questo stato giuridico vengono divisi in due categorie: insegnanti di materie artistiche, i quali accedono al posto attraverso concorsi per titoli, o per titoli ed esami attraverso le famose « terne » di cui si parla in un articolo del disegno di legge; e insegnanti di cultura generale che insegnano materie affini a quelle dell'istruzione secondaria e sulla cui impostazione ho qualche perplessità. Poi ci sono insegnanti di arte applicata che accedono al posto attraverso concorsi per titoli ed esami; infine i direttori di ruolo o — secondo i tipi di istituto — nominati per incarico. Articoli particolari del disegno di legge contengono norme di carattere generale e particolare sullo stato giuridico, sui congedi e quanto altro è necessario, sulla falsariga dello stato giuridico degli insegnanti delle scuole secondarie.

Una richiesta particolare vorrei fare alla Commissione e al Governo in merito al disegno di legge. È una richiesta che abbiamo più volte avanzato nel corso della discussione sui bilanci della pubblica istruzione, ma su di essa il ministero pare che sia molto esitante in questo momento. È quella che riguarda l'istituzione di una direzione generale dell'istruzione artistica. Si noti che questi istituti di istruzione artistica, centrali e periferici, non dipendono per nulla dai provveditori agli studi; non c'è coi provveditori nessun rapporto né di carattere amministrativo né di carattere didattico né di carattere disciplinare. E non è il caso né di suggerirli né di attuarli questi rapporti, per la particolare fisionomia di queste scuole, per la loro funzione e anche perché esse sono variamente distribuite per provincia, per cui sarebbe del tutto inutile creare un personale periferico. Una direzione generale, o, almeno, in sottordine un ispettorato generale, potrebbe interessarsi di questi problemi della istruzione artistica e curare con specifica passione e competenza questo settore della scuola italiana.

Il disegno di legge n. 992 predisposto dal Ministro Medici prevedeva l'istituzione di

questo ispettorato centrale. Ma il progetto è stato emendato negativamente dalla VI Commissione del Senato nella discussione che si è avuta sull'argomento.

Oggi esiste un ispettorato, ma la sua istituzione è provvisoria, ed io vorrei far presente i gravi inconvenienti che si hanno nell'affidare, come oggi avviene, questo settore alla direzione generale antichità e belle arti. È un settore forse modesto per numero, ma fondamentale per la materia e per la tradizione artistica italiana. La direzione generale antichità e belle arti si occupa delle gallerie, degli scavi, del paesaggio e solo marginalmente si occupa anche dell'istruzione artistica. La stessa provenienza dei direttori generali — non c'è nessun riferimento particolare alle persone — è sempre dal settore delle gallerie, delle antichità e belle arti. L'attuale direttore generale, prof. Molaioli, era sovrintendente alle gallerie e musei di Napoli. È una tradizione che è stata sempre osservata. Ma sono problemi diversi quelli riguardanti l'antichità e belle arti da quelli che concernono l'arte e l'istruzione artistica. L'uno è problema di conservazione delle opere d'arte, l'altro di scoprimento e di sviluppo dell'educazione artistica dei giovani; uno conserva l'arte che fu, l'altro deve scoprire ed educare l'arte che è e l'arte che sarà, per mantenere viva la nostra tradizione.

Poi ci sono problemi di carattere particolare, didattici, formativi, pedagogici, di metodo, che difficilmente vengono curati con particolare interesse ed amore e anche — aggiungerei — competenza da una direzione generale così impostata come è stata fino ad oggi la direzione generale antichità e belle arti. Mi riservo pertanto di presentare un emendamento al riguardo.

Passando ad esaminare qualche aspetto del disegno di legge, dirò che merita qualche osservazione l'articolo 1, riguardante il personale, a proposito del quale vorrei prospettare fin d'ora il problema dell'utilità della equiparazione tra gli insegnanti di arte applicata e gli altri insegnanti; per cui al secondo comma, dove è detto che il personale direttivo è costituito dai direttori, quello docente dai professori e dagli insegnanti di arte applicata, io vorrei che non fosse stabilita questa distinzione equiparando invece gli insegnanti d'arte applicata agli altri professori dal punto di vista giuridico: assunzioni, concorsi, doveri, eccetera. Il trattamento economico trova già la sua sistemazione in altre norme che non riguardano questo statuto. L'equiparazione potrebbe essere fatta come per

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

gli insegnanti tecnico-pratici, per fare un riferimento non del tutto appropriato, ma non del tutto inadeguato.

Naturalmente se dovessimo approvare un emendamento di questo genere verrebbe a cadere tutto il capo VI del disegno di legge, che va dall'articolo 32 all'articolo 36 compreso. Ci sarebbe da conservare soltanto una particolare norma, l'articolo 35 che riguarda la cura dei laboratori, norma che potrebbe essere trasferita all'articolo 23 del capo precedente. Indubbiamente con questa impostazione la legge sarebbe più snella, più organica, e gli insegnanti sarebbero dal punto di vista giuridico in una posizione di maggiore dignità.

Dell'articolo 2 ho già parlato all'inizio della mia relazione. Forse si potrebbe, dato il particolare tipo di scuole, inserire un concetto che riguarda anche il principio della libertà dell'indirizzo artistico. Lo esprimo soltanto come idea. Dice l'articolo 2 che i docenti hanno libertà di insegnamento e di scelta del metodo didattico. Io aggiungerei « e dell'indirizzo artistico ». È un argomento che affido alla discussione della Commissione.

All'articolo 3 si parla dei pubblici concorsi per titoli o per titoli ed esami. Seguendo l'attuale tradizione e tenendo presente il particolare tipo di scuole, che debbono tener conto delle attitudini e delle doti del personale che si presenta ai concorsi, io vorrei che si dicesse: « per titoli ed eventuali esami ». Perché può darsi che dalla presentazione dei titoli si rendesse necessaria una prova complementare di accertamento, che tuttavia non sempre è necessaria. Quindi vorrei che fosse eliminata la dizione vincolante « per titoli ed esami », dato che si tratta di insegnamenti completamente diversi da quelli di una scuola secondaria.

Importante è l'articolo 5 del disegno di legge, in cui si è elevato il limite di età a 45 anni. Credo che sia a tutti emersa la particolare disposizione — che del resto è nella tradizione di questo tipo di scuola — dell'articolo 5, per cui possono partecipare ai concorsi anche insegnanti privi di specifico titolo di studio. E da ciò si collega l'osservazione sul tema dei concorsi. Non siamo di fronte necessariamente a diplomati o laureati veri e propri; dai 18 anni e fino a 45 anni possono partecipare ai concorsi per queste scuole di arte elementi che abbiano manifestato la loro particolare attitudine e capacità artistica e che si siano affermati, pur senza essere in possesso di un prestabilito titolo accademico di studio.

A questo punto accenno ad un problema che mi è stato fatto presente e che è a cuore al collega onorevole Franceschini. Il limite di età per i direttori e professori di primo grado è fissato a 70 anni. Io proporrei però lo stesso trattamento che si fa per gli insegnanti universitari, i quali vengono collocati in pensione a 70 anni, ma possono tenere anche successivamente corsi facoltativi, possono essere presidi di facoltà e possono essere nominati rettori magnifici. È male perdere a tutti gli effetti energie valide nel campo dell'arte, che sono notevolmente rare.

Debbo sottolineare l'articolo 10, in cui si stabilisce che nei concorsi la Commissione esaminatrice al termine del suo lavoro possa indicare nell'ordine di merito tre candidati; la « terna », quale esiste anche per i concorsi a cattedre universitarie.

In proposito desidero sottoporre all'attenzione della Commissione una mia considerazione, riguardo alla disposizione, con cui verificandosi disponibilità di cattedre, viene data facoltà al Ministro di assumere anche il secondo ed il terzo segnalato. Dato che la terna è sempre costituita con gli elementi più validi, non so se non sarebbe il caso di rendere addirittura vincolante la nomina anche per il secondo ed il terzo qualificato; indubbiamente si tratta di candidati che hanno superato prove di notevole serietà ed hanno dato la certezza di una buona preparazione.

L'articolo 13 riguarda le materie (è un problema di carattere generale) di cultura generale: si prevede che l'acquisizione agli organici degli insegnanti avvenga attraverso le norme dei concorsi per le scuole secondarie. Io avrei qualche perplessità per questo richiamo « *sic et simpliciter* » alle norme per le scuole secondarie; perché pur trattandosi di insegnanti di cultura generale, vi sono delle esigenze di carattere particolare, per cui non so se il richiamo puro e semplice ai concorsi per le scuole secondarie normali possa valere con altrettanto automaticismo anche per le scuole di istruzione artistica per le quali si potrebbe invece, per esempio, prevedere il sistema stabilito al capo precedente, come del resto si è fatto fino a questo momento. Comunque la mia considerazione è affidata al vaglio della Commissione.

All'articolo 22 si apre un altro problema di una certa importanza: il Ministro della pubblica istruzione cura l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico dei professori. I corsi si svolgono preferibilmente durante il periodo delle vacanze.

A questo punto io direi che sarebbero da escludersi i professori impegnati in manifestazioni artistiche e culturali, che per la preparazione e specializzazione dei medesimi hanno un'importanza maggiore forse di quella dei corsi previsti dall'articolo 22.

È previsto (articolo 26) che gli insegnanti di materie artistiche possano usufruire gratuitamente di un locale ad uso studio nella stessa sede dell'Istituto dove insegnano. Io proporrei di sopprimere nell'articolo la parte che dice: «...compatibilmente con la disponibilità dei locali dell'Accademia», perché non vi è nulla di più auspicabile, di più desiderabile, che l'attività artistica di questi docenti si svolga in seno alla scuola. Direi anzi che sarebbe il caso di rendere la norma obbligatoria; sicuro che questa obbligatorietà sarebbe gradita agli stessi docenti.

L'articolo 30 impone il divieto di impartire lezioni private ai propri alunni o ad alunni del coniuge o di assumere incarichi di insegnamento presso altri istituti. È un argomento delicato — questo — che acquista una particolare fisionomia nel campo dell'istruzione artistica. Poiché le scuole sono poche, gli allievi di scuole che abbiano bisogno di lezioni private a chi potrebbero ricorrere? Qualche volta nel centro cittadino non esistono altri insegnanti della materia oltre quelli che insegnano nella scuola d'arte. Del resto la possibilità che essi, senza scopo di lucro, insegnino ai propri alunni è già previsto nella legge del 1923, anche in vista della necessaria unicità di carattere tecnico ed artistico dell'insegnamento. È questo un problema delicato perché ogni scuola ha un indirizzo didattico che va coltivato e non può essere inquinato da indirizzi di altre scuole. Per ora mi limito ad accennare al problema, che ha una grande importanza e dovrà essere tenuto presente.

L'articolo 42 accenna al consiglio di direzione e al collegio dei professori. Penso che sarebbe bene inserire un articolo aggiuntivo che precisasse meglio i compiti del collegio dei professori.

L'articolo 53 è uno dei più delicati, riguardando l'accesso ai ruoli senza concorso. Dice l'articolo 53 che il ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso e su conforme parere della Sezione del Consiglio superiore competente per l'istruzione artistica, i posti di professore del 1° ruolo nelle Accademie di belle arti, nonché i posti di direttore o di professore del 1° ruolo nei Conservatori di musica e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, a persone che

siano venute in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.

Indubbiamente si tratta di una discrezionalità che può dare adito ad inconvenienti di vario genere. Potrei fare in proposito una considerazione: dal 1946 ad oggi nessun ministro — per quanto possa ricordare — ha proceduto a nomine per chiamata, proprio per la delicatezza che la nomina stessa comporta, e le polemiche che inevitabilmente potrebbe suscitare. Si tratta quindi di un articolo che, ottimo nella sua sostanza, può lasciare indubbiamente perplessi nella sua applicazione.

Non mi soffermo su cose di secondaria importanza e passo all'articolo 62 il quale accenna alla facoltà del Ministro di conferire ai direttori dei Conservatori di musica al direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, alla direttrice dell'Accademia nazionale di danza ed ai professori ordinari dei primi due ruoli, all'atto del collocamento a riposo, il titolo di « Emerito ». Vorrei far presente l'opportunità che si allargasse a tutti questa possibilità. Potrei fare nomi di musicisti ed artisti i quali, soltanto per il fatto di insegnare in istituti d'arte o conservatori che prevedono solo il terzo ruolo, pur essendo celebri come lo è ad esempio lo scultore Gerardi, non possono aspirare al conferimento di questo titolo. Io direi che tale possibilità dovrebbe essere estesa a tutto il settore dell'istruzione artistica.

Nell'articolo 69 è detto che nel caso in cui non venga compilato annualmente il rapporto informativo, vale come giudizio quello dell'anno precedente. Questa norma non mi pare opportuna, e sarebbe molto meglio che il giudizio venisse emesso regolarmente ogni anno, perché, se per disgrazia o per particolari ragioni l'insegnante ha avuto un rapporto informativo negativo per un anno, non è giusto che per incuria o mancanza di tempo del direttore debba conservare questa qualifica negativa.

L'articolo 76 apre un altro problema. In esso è detto che il Ministro ha facoltà di accordare ai direttori e professori di materie artistiche permessi straordinari senza assegni. Vorrei in proposito un chiarimento. Che cosa significa dire « senza assegni »? Significa « senza stipendio »? Io capisco che vengano tolte le indennità di docenza, ma non sono d'accordo, che debba essere tolto anche lo stipendio nel caso di permessi straordinari. Ricordiamoci che ci riferiamo ad insegnanti di materie artistiche, i quali possono — anzi debbono — spesso assentarsi dalla scuola per

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

partecipare a mostre, a concerti in complessi come quelli della Scala, di Santa Cecilia, del Teatro dell'Opera. Questi complessi possono avere bisogno di quegli elementi, cosicché non capisco perché si parli di permessi senza assegni. Forse la parola « permessi » è stata inclusa per poter arrivare all'affermazione « senza assegni ». Ma io direi « congedi » e non « permessi », perché queste assenze vanno anzi incoraggiate e sono fondamentali per la particolare funzione di questi elementi. In caso diverso priveremmo degli importanti complessi orchestrali della loro attività, perché l'attività di questi insegnanti si svolge e si perfeziona nella scuola, ma è completata dall'attività che essi svolgono e che debbono svolgere fuori della scuola.

Avrei altre cose marginali da dire, ma poiché siamo in una relazione di carattere generale, preferisco sorvolare ripetendo che nell'insieme, malgrado qualche lacuna e qualche perplessità che ho manifestato, si tratta di uno sforzo veramente serio e veramente onesto che è stato compiuto nel presentare questo disegno di legge.

Io sono veramente convinto, anche per aver preso contatto con gli insegnanti di questi particolari tipi di scuole, che dall'approvazione di questo disegno di legge, con gli opportuni emendamenti che la Commissione crederà di apportare, tutto il settore dell'istruzione artistica italiana ricaverà un notevole vantaggio e un notevole beneficio. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Siamo veramente grati all'onorevole collega per la relazione che ha

svolto con tanta obiettività e accurato studio su un tema così delicato e di ciò lo ringraziamo.

Abbiamo così udito finora le relazioni sui tre disegni di legge: numeri 2092 (Statuto del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione artistica), 2093 (Statuto del personale direttivo ed insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria) e 2094 (Statuto del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare). Seguirà, quanto prima la discussione generale abbinata sui tre provvedimenti e, intanto, dato che c'è nei disegni di legge una parte generale, comune alle tre categorie di insegnanti e professori, ritengo che i relatori potrebbero esaminare se sia conveniente giungere alla unificazione dei tre stati giuridici, come da qualcuno è stato suggerito. Dovrebbe trattarsi di una indagine generale, senza alcun impegno.

Può rimanere comunque stabilito che la discussione congiunta dei tre disegni di legge inizierà alla ripresa dopo le feste pasquali.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI